

COPIA per  
av. Silvio



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo

sezione prima civile

in composizione monocratica, nella persona del GOT  
dott.ssa Antonella Belgeri, ha pronunciato la se-  
guente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al nu-  
mero **13000200** del ruolo generale degli affari con-  
tenziosi dell'anno **2012** promossa

da

██████████ ██████████, rappresentata e difesa  
dall'avvocato REZZONICO MATTEO per procura atto di  
citazione

- attrice -

contro

CONDOMINIO VIA ██████████,

- convenuto contumace -

avente ad **OGGETTO**: Responsabilità ex artt. 2049 -  
2051 - 2052 c.c..



**CONCLUSIONI**

Per [REDACTED]: come da verbale di udienza del 16.12.2014

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio il Condominio di Via [REDACTED] sito in [REDACTED] per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi in data 24.8.2011 a causa della scarsa illuminazione dell'ingresso del Condominio predetto.

All'udienza dell'11.10.2012 veniva dichiarata la contumacia del Condominio; esperita CTU medico-legale e sentiti i testi all'udienza del 5.6.2014, la causa veniva ritenuta matura per la decisione previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2014.

La domanda è fondata e merita accoglimento, sia pure nei limiti precisati.

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per danni cagionati



da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa, che ha dato luogo all'evento lesivo, con il conseguente potere - dovere di intervento sulla stessa. Il danneggiato è pertanto esonerato dalla necessità di dimostrare l'elemento soggettivo della colpevolezza del danneggiante, mentre il custode, per liberarsi da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad interrompere il nesso causale.

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata agli atti (cfr. docc. 8 e 9 parte attrice) è emerso che la questione relativa alla insufficiente illuminazione degli ingressi era stata oggetto di delibera assembleare sin dal 2009, mentre le prove testimoniali assunte hanno confermato l'inadempimento dell'Amministratore per quanto concerne la mancata attuazione di quanto deliberato (cfr. teste Rocco Morra: "All'epoca della cadu-



ta di mia moglie i lavori di installazione di un nuovo punto luce sulle parti comuni scala sinistra era stato deliberato ma non eseguito"; teste [REDACTED]: "Alla data del fatto ovvero della caduta di mia mamma certamente la delibera non era stata attuata").

La CTU ha confermato il nesso di causalità esistente tra la caduta dell'attrice ed il trauma distorsivo dalla stessa riportato.

X Occorre tuttavia evidenziare che l'attrice avrebbe dovuto adottare una maggiore prudenza: come riferito nell'atto introduttivo, l'attrice è proprietaria dell'appartamento sin dal 2006, ed ivi trascorre "le vacanze estive e parte anche di quelle invernali" (cfr. pag. 1 atto di citazione) mentre nella Relazione prodotta sub doc. 9 si legge che "durante l'assemblea condominiale del 16 maggio 2009 i presenti discutevano, al punto 3, della Sicurezza del condominio; valutazione ed interventi da eseguire a fronte ennesimo incidente occorso a condomino".



L'attrice era dunque a conoscenza dello stato dei luoghi, ed avrebbe pertanto potuto (e dovuto) adottare delle misure prudenziali (ad es. dotarsi di una fonte di luce supplementare); con il suo comportamento ha contribuito così al verificarsi dell'evento con le conseguenze di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ. X

Appare, pertanto, congruo attribuire all'attrice la responsabilità dell'evento nella misura del 20%.

Tale condotta della danneggiata non porta però ad escludere la responsabilità del custode della res, considerata la notoria situazione di insufficiente illuminazione degli ingressi dello stabile ed il fatto che una caduta dei frequentatori dello stabile non poteva certamente essere considerata imprevedibile proprio a cagione della detta situazione.

Per quanto concerne il danno subito dall'attrice, sulla base della CTU esperita ed in applicazione del DM 20.6.2014, deve quantificarsi come segue:



Tabella di riferimento	2014-2015
Età del danneggiato	73 anni
Percentuale di invalidità permanente	4%
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	10
Danno biologico permanente	€ 2.835,03

Cui va aggiunto l'importo del danno non patrimoniale (Ex morale) di € 708,76 calcolato nella misura di  $\frac{1}{4}$  della sopra indicata voce di danno.

A ciò aggiungasi :

Invalidità temporanea totale	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 348,23



Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 232,15
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 116,08
Danno biologico temporaneo	€ 696,46
TOTALE:	€ 4.240,25

L'importo di cui sopra va diminuito nella percentuale di responsabilità del 20% riconosciuta alla danneggiata. Il condominio è quindi tenuto a risarcire il danno quantificato in €                     .

Non sono stati forniti da parte attrice elementi che consentano una personalizzazione del danno subito né sono state dedotte né provate circostanze legittimanti tale personalizzazione; non è stata prodotta agli atti alcuna documentazione relativa a spese mediche, visite specialistiche e/o cure suscettibili di essere rimborsate nell'ambito del presente giudizio, come rilevato anche dal CTU.

La domanda dell'attrice viene pertanto accolta nei limiti sopra precisati.

P.Q.M.

Pagina 7 di 8



Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra [REDACTED] duca nei confronti del Condominio di [REDACTED] - [REDACTED] in persona dell'Amministratore pro tempore:

- 1) condanna il Condominio al pagamento, in favore della sig.ra [REDACTED], a titolo di risarcimento danno, della somma di Euro € [REDACTED], oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo;
- 2) condanna il Condominio al pagamento, in favore dell'attrice, dell'80% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro [REDACTED] oltre IVA e CPA e dichiara compensate fra le parti nella misura del 20% le restanti spese.
- 3) Pone le spese della ctu, come già liquidate, a carico del Condominio nella misura dell'80% compensando tra le parti il residuo 20%.

Così deciso in Bergamo il 20 luglio 2015.

Il GOT

Dott.ssa Antonella Belgeri

